Reg I

A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368 Comitato Regionale Lazio Regolamento Approvato il 11 Febbraio 2006

Presidente

Giorgio Cavalieri, IK0EUP

Vice-Presidente

Dino Tomei, IZOHPX

Segretario

Gianfranco Fabroni, IKOZME

Collegio Sindacale

Paolo Gigante, IKOJBF

Angelo Monteferri, IZOENB

Carlo Avallone, IZ0EGC

1)- Atto Costitutivo

In Roma il giorno 31/03/1979, secondo quanto prescritto dall'art. 51 dello statuto Sociale, è stato costituito il Comitato Regionale Lazio (C.R.L.).

Esso estende la sua giurisdizione su tutta la regione Lazio.

Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. della regione Lazio, ciascuna rappresentata da una propria Delegazione.

Agli effetti dell'atto costitutivo le Sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

2)- Sede del Comitato Regionale Lazio

Il C.R.L. ha sede legale ed operativa presso il domicilio del Presidente pro tempore.

A discrezione del C.R.L. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa purché nell'ambito regionale.

3)- Organi del Comitato Regionale Lazio

Gli organi del C.R.L. sono: l'Assemblea del C.R.L., il Presidente-Cassiere, il Vice Presidente, il Segretario ed il Collegio dei Sindaci.

4)- Scopi del Comitato Regionale Lazio

II C.R.L.:

- Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte quelle iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni del Lazio.
- Sovrintende alla costituzione, funzionamento e scioglimento delle Sezioni della Regione (art. 50S.S.)
- Dirime ogni divergenza tra Sezione e Soci, Soci e Soci.
- Nomina i delegati Regionali dell'Assemblea Generale A R I
- Nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di radio operatore presso il Circolo T.T.
- Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A. R. I., trattenendo una percentuale (che sarà stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione (art.5 S.S.).
- Provvede a tenere i contatti con le autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.
- Svolgere attività di volontariato di Protezione Civile nel settore delle Telecomunicazioni alternative d'Emergenza. A tale scopo coordina la partecipazione delle Sezioni ai servizi di telecomunicazioni di emergenza con le strutture dell' ARI-RE.

5)- Composizione del Comitato Regionale Lazio

il C.R.L. è composto da due delegati per ogni Sezione della Regione. Uno dei due sarà sempre e comunque il Presidente pro tempore della Sezione. Il secondo deve essere stato regolarmente eletto dall'assemblea dei Soci della Sezione. In caso di loro impedimento provvisorio o permanente, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa.

I delegati di Sezione eletti dalla Assemblea dei Soci delle singole Sezioni, non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.L.

I Soci ARI possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di parola e di voto.

Sempre senza diritto di voto, partecipano alle riunioni del C.R.L. i Sindaci del C.R.L.

Le riunioni del C.R.L. possono essere ordinarie o straordinarie.

E' prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all'anno, da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo

La riunione straordinaria pu. essere convocata dal Collegio dei Sindaci, dal Presidente e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni dei Lazio, prescindendo dal numero dei Soci che esse contano.

La convocazione della riunione avverrà in ogni capoluogo di Provincia o sede di Sezione, tutte le volte in luogo diverso e a rotazione, salvo non si ravvisi a maggioranza diversa opportunità.

6)- Ouorum deliberativo e diritto di voto

La riunione del C.R.L. è deliberativa solo se rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci e delle Sezioni ed è valida se presente il Presidente o il Vice Presidente regionale.

Vige, il quorum, il sistema della duplice maggioranza: per cui ogni delegazione avrà a disposizione un voto, come tale, e tanti voti in ragione della forza numerica della Sezione stessa, valutata al 31 Dicembre dell'anno precedente, e secondo i parametri che seguono:

da	1	a	50 soci	voti 1
	51		100	2
	101		200	3
	201		300	4
	301		400	5
	401		500	6
	501		600	7
	601		700	8
	701		800	9
	801		900	10
	901		1000	11

Nel caso di presenza di nuove Sezioni, nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei soci (e quindi dei voti), computando sempre il numero in riferimento alla data indicata.

Nel caso di riunione straordinaria convocata dal Collegio dei Sindaci, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non esprimono il loro voto.

Nel caso si debba apportare modifiche al presente regolamento regionale è prescritta la duplice maggioranza del 75% dei Soci e delle Sezioni.

Le comunicazioni di convocazioni di riunioni sono esclusivo compito del Segretario Regionale e in subordine, del Presidente. Dovranno pervenire agli interessati almeno 15 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione di uso (luogo, data, ordine del giorno, da chi convocata, ecc.).

La convocazione può. avvenire a mezzo posta elettronica e/o telefax e/o posta ordinaria/prioritaria.

Le Sezioni dovranno essere preavvertite almeno 21 giorni prima, a mezzo email o fax o telefonico per dar loro modo di inserire argomenti o interpellanze all'ordine del giorno.

Le riunioni / assemblee si terranno in doppia convocazione.

In prima convocazione, per la validità della riunione / assemblea, verrà richiesto il 50%+1 delle Sezioni presenti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà ritenuta valida qualunque sia il numero delle Sezioni presenti.

Ogni deroga temporale per causa di forza maggiore, dovrà essere motivata e i tempi di convocazione potranno essere ridotti di 8 e 15 giorni rispettivamente per la convocazione della riunione / assemblea ed richiesta di inserimento punti all' Ordine del Giorno

7) - Presidente Cassiere, Vice Presidente, Segretario

Su convocazione dei Sindaci, secondo gli stessi tempi indicati per la convocazione delle riunioni a mezzo

raccomandata semplice e senza deroga, il C.R.L. si riunirà per le elezioni, nel proprio ambito, del Presidente Cassiere, del Vice Presidente e del Segretario.

Dette cariche sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per incarichi specifici attribuiti dal C.R.L. e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica associativa

il Presidente Cassiere, il Vice Presidente e il Segretario, restano in carica tre anni, cos. come restano in carica tre anni i Delegati di Sezione.

I Delegati di Sezione, il Presidente cassiere, il Vice Presidente e il Segretario dei C.R.L., possono essere rieletti.

Il Presidente Cassiere, il Vice Presidente e il Segretario eletti, saranno surrogati da altri Delegati eletti dalle rispettive Sezioni di appartenenza.

Il Presidente:

- Rappresenta il C.R.L.
- Presiede le riunioni del C.R.L.
- Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del C.R.L.
- Dispone per la convocazione delle riunioni straordinarie, quando richiesta dal Collegio dei Sindaci o da un terzo delle Sezioni.
- Esercita in caso di provata urgenza i poteri del C.R.L., salvo successiva ratifica di quest'ultimo.
- Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dei C.R.L.

Il Vice Presidente:

- Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento.
- Assume la Presidenza in caso di dimissioni del Presidente.
- Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

Il Segretario:

- Coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, dei quali attua le disposizioni.
- E' Segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni.
- Tiene la corrispondenza del C.R.L.
- Tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa.

L'incompatibilità delle cariche di Presidente Cassiere, Vice Presidente e Segretario, come pure quelle dei Sindaci, di cui al seguente art. 8 del presente regolamento, deve intendersi rispetto ad altre cariche associative di tipo elettivo (ad esempio: Presidente, Vice Presidente e Segretario). Non si intendono in conflitto deleghe a particolari mansioni o operatività.

8)- Il Collegio dei Sindaci

Il Presidente in carica del C.R.L, convoca la riunione del C.R.L. stesso per l'elezione del Collegio dei Sindaci.

I Sindaci saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa, cos. come specificato nelle norme generali dal precedente art. 7.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica 3 anni ed è costituito da 3 componenti.

Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente. In caso di dimissione di un componente coopta per la nomina di un Sindaco supplente da scegliersi tra i candidati non eletti. Il supplente rimane in carica fino allo scadere del triennio.

In caso di dimissioni di due Sindaci, il Presidente del C.R.L., indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere dei triennio.

Il Collegio Dei Sindaci:

- Controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa dei C.R.L. .
- Si assicura che ogni atto degli organi del C.R.L. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il

Regolamento Regionale.

- Ha il potere di denunziare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R.L.. In caso di gravi inadempienze e manchevolezza, potrà ricorrere al Consiglio Nazionale.
- Ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza, di indire la riunione straordinaria del C.R.L..
- Convoca la riunione del C.R.L. per le elezioni del Presidente Cassiere, del Vice Presidente e del Segretario.
- Provvede a dare corretta interpretazione al Regolamento Regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo.
- Provvede per iscritto a dare il suo parere al C.R.L. sui Regolamenti di Sezione.
- Ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci nazionale e i Collegi di Sezione.

9)- Incarichi speciali

Il C.R.L. ha facoltà di delegare ai Soci della Regione specifiche mansioni.

Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.R.L del loro operato.

Il C.R.L. ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ci. comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

10)- Le Sezioni

Almeno 15 soci effettivi e domiciliati nella Regione Lazio possono riunirsi per fondare una Sezione.

E' facoltà e potere del C.R.L., in presenza di validi motivi, permettere la costituzione di una nuova Sezione con un numero di Soci effettivi inferiore a 15.

Il Comitato fondatore inoltrerà la richiesta scritta al Presidente del C.R.L. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.

Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato. Contemporaneamente il Presidente del C.R.L. informerà il Collegio dei Sindaci e il C.R.L. stesso.

L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione (e quindi l'approvazione del Regolamento di Sezione) sarà il primo punto all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.L. convocata dopo l'avvenuta richiesta.

Non vi è alcun vincolo territoriale per i Soci e le Sezioni (esempio: un Socio residente a Frosinone potrà iscriversi / trasferirsi nella Sezione di Rieti o Viterbo; nello stesso territorio possono esistere più di una Sezione)

Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno, le cui norme non possono essere in contrasto ne con lo Statuto Sociale ne con il presente Regolamento.

Tale regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.L. per l'approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al C.R.L. almeno una volta all'anno.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:

- di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiedono spontaneamente, ovvero per cessata attività associativa.
- di diritto se per gravi e motivate ragioni il C.R.L., con la maggioranza qualificata delle Sezioni e dei Soci decide lo scioglimento stesso.
- se il numero dei soci iscritti è inferiore ad 8 per un periodo di 12 mesi solari (periodo di osservazione: 01/01 - 31/12 di ciascun anno)

Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo,

avente un proprio domicilio legale e, per le Sezioni con più di 50 Soci, un Collegio di Sindaci composto da almeno 3 componenti. Le Sezioni fino a 50 Soci, devono avere almeno il revisore dei conti.

Norma Transitoria

Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.L., salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di Sezione entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

11) - I Soci

Î Soci A.R.I. residenti nella Regione Lazio, devono far parte di una sola Sezione della Regione.

La domanda di ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata attraverso qualsiasi Sezione presente sul territorio della Regione Lazio, la quale sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.

Le domande dovranno poi essere inoltrate in copia al Presidente del C.R.L.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell' A.R.I.

Approvato nelle riunioni del C.R.L. del giorno 18 Giugno 2005, 17 Dicembre 2005 e revisionato nella successiva riunione dell'11 Febraio 2006.